REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA	Presidente
Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore
Dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere
Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 59794** del registro di segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS) e **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avv. Augusta Massima Cucina (C.F.: CCNGTM65L71H501G - PEC: augustamassimacucina@ordineavvocatiroma.org)

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti (PEC: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (PEC:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (PEC: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (PEC: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso

la sentenza n. 42/2021, depositata in data 10 marzo 2021, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto.

UDITI, nell'udienza del 18 febbraio 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avv. Augusta Massima Cucina, in rappresentanza degli appellanti, e l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 42/2021, depositata in data 10 marzo 2021, la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso promosso da OMISSIS e OMISSIS, volto a:

- far accertare, in via principale, il diritto dei ricorrenti a conseguire una quota aggiuntiva di pensione in conseguenza della ricostituzione del rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera di Padova e condannare l'INPS all'adeguamento della pensione mediante l'erogazione della quota aggiuntiva, tenendo conto della ulteriore contribuzione conseguente agli incrementi di retribuzione contrattuale

per l'applicazione, con effetto retroattivo, del CCNL di comparto per il biennio economico 2016/2018, relativamente alla quota parte di periodo in cui i ricorrenti erano ancora in servizio;

- far sollevare, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2 lett. a), del d.P.R. n. 758/1965, qualora ritenuto vigente ed applicabile anche al personale dipendente delle Aziende sanitarie, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 2, Cost.;

- in via ulteriormente subordinata, ove i ricorrenti non avessero diritto alla quota aggiuntiva di pensione, condannare l'INPS a restituire la quota parte di contributi dai medesimi corrisposti a mezzo dell'Amministrazione datrice di lavoro nel corso del periodo di ricostituzione del rapporto di lavoro di cui è causa, in quanto conseguite senza causa e, pertanto, costituenti un pagamento indebito.

I ricorrenti, già dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Padova, collocati in quiescenza per anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 59 commi 6, tabella D, e comma 8 della l. n. 449/1997, in regime retributivo, rispettivamente il 1° aprile 2010 il sig. OMISSIS, con 40 anni di anzianità contributiva, e il 1° novembre 2008 il sig. OMISSIS, con 40 anni e 5 mesi, erano successivamente rientrati in servizio, presso la stessa Azienda Ospedaliera, con medesime mansioni e inquadramento, sottoscrivendo un nuovo contratto di lavoro che ha ricostituito il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del CCNL Integrativo di comparto del 20 settembre 2001 e della l. n. 133/2008, rispettivamente il sig. OMISSIS dal 27 maggio 2010 e il sig. OMISSIS

dal 19 dicembre 2008, perdendo qualsiasi anzianità e le pregresse progressioni economiche. Il nuovo rapporto di lavoro si interrompeva - per raggiungimento dei limiti massimi di età dei ricorrenti - rispettivamente il 10 settembre 2017 per OMISSIS e il 1° gennaio 2018 per OMISSIS

2. Il giudice di prime cure, dopo aver precisato che la *causa petendi* sottesa alle domande formulate dai ricorrenti era costituita dalla eccepita inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 758/1965, ha rilevato che la disposizione richiamata vieta effettivamente il cumulo tra pensione e retribuzione qualora, come nel caso di specie, il rapporto di lavoro pubblico sia instaurato senza concorso e costituisca derivazione o continuazione di un precedente rapporto di pubblico impiego, statuendo che i ricorrenti non avevano diritto al cumulo della pensione e dello stipendio nel periodo ricompreso tra il loro rientro in servizio dopo il pensionamento e la loro definitiva cessazione dallo stesso, rigettando, per tali ragioni, tutte le domande proposte nel ricorso.

3. Avverso tale decisione OMISSIS e OMISSIS proponevano appello, formulando plurimi motivi di gravame volti a contestare: 1) violazione dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 174/2016 (d'ora in poi c.g.c.): vizio di omessa motivazione sul punto in cui la sentenza, in dispositivo, rigetta "tutte le domande proposte"; 2) violazione dell'art. 101, comma 3, c.g.c. e comunque del principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato relativamente alla domanda principale diretta all'accertamento del diritto all'adeguamento, e/o a conseguire una

quota aggiuntiva di pensione correlata all'ulteriore contribuzione versata all' INPS in seguito al nuovo rapporto contributivo sorto in conseguenza della legittima ricostituzione del rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera di Padova, fondato su quanto disposto dall'art. 26 della l. n. 610/1952; 3) erronea o falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 758/1965, richiamata genericamente dall'art. 19 comma 3, del d.l. n. 112/2008, in relazione all'art. 14 delle preleggi al c.c. e agli artt. 3, comma 1 bis, e 4 comma 1 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (rilevante ai fini della cumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione relativa al rapporto di lavoro ricostituito prevista in via generale dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 112/2008); 4) violazione del principio dell'effettività del giudizio (art. 2 c.g.c.) - omessa o carente motivazione sul punto (art. 5 c.g.c.) – mancata deliberazione sulle eccezioni (art. 101, comma 3, c.g.c.); 5) mancata pronuncia sulla eccezione di inesistenza giuridica del d.P.R. n. 758/1965 - Violazione del principio dell'effettività del giudizio (art. 2 c.g.c.) - omessa o carente motivazione sul punto (art. 5 c.g.c.) – mancata deliberazione sulle eccezioni (art. 101, comma 3, c.g.c. ; 6) Motivazione ultronea e comunque incongrua in relazione alla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 e 2 lett. a) del d.P.R. n. 758/1965, richiamato dall'art. 19 comma 3° del d.l. n. 112/2008, in quanto contrasta con gli artt. 3 e 97, comma 2, Cost.

Chiedevano la riforma della sentenza di primo grado e, in particolare, in via principale, l'accertamento del diritto a conseguire una quota

aggiuntiva di pensione in conseguenza della ricostituzione del rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera di Padova, e l'accertamento, in via principale e/o in via incidentale, che il divieto *ex* art. 4 commi 1 e 2 lett. a) d.P.R. n. 758/1965, richiamato dall'art. 19 comma 3, d.l. n. 112/2008, non opera in capo ai ricorrenti; in via subordinata, chiedevano la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale di tali norme in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., con condanna dell'INPS alla rifusione degli onorari di entrambe i giudizi.

4. Con memoria depositata in data 28 gennaio 2025, l'INPS sosteneva la correttezza di quanto affermato in sentenza, in punto di vigenza del divieto di cumulo di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 758/1965, che non risulta abrogato, in linea con la *ratio* della tutela pensionistica, che non vi è motivo di garantire se l'assicurato, dopo il collocamento in pensione, viene reimpiegato nella medesima amministrazione con le medesime mansioni, in forza del precedente rapporto di lavoro, e che viene posticipata al momento di cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Poiché l'Istituto previdenziale ha continuato ininterrottamente a erogare la pensione agli appellanti, pur durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, che era il medesimo svolto in precedenza, poi ripreso subito dopo il pensionamento, correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto violato il disposto del citato art. 4 e, di conseguenza, non dovuto l'aumento della pensione in godimento degli appellanti. Evidenziava che al pagamento della quota aggiuntiva di cui è causa, conseguirebbe la ripetizione dei ratei della pensione

percepiti dagli appellanti nel periodo di re-impiego, con conseguente difetto di interesse all'accoglimento della domanda, essendo le due ipotesi previste dal legislatore come alternative.

Richiamava il disposto dell'art. 131 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con l'art. 130 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973, ipotizzando che il Giudice di prime cure avesse ritenuto che controparte avesse optato – implicitamente – per il cumulo di pensione e retribuzione, pur non legittimo alla luce del disposto del ripetuto art. 4 del d.P.R. n. 758/1965, e che, di conseguenza, non spettasse comunque la riliquidazione della pensione in ragione della nuova contribuzione accreditata dopo il pensionamento. Sosteneva, inoltre, che l'art. 4 del d.P.R. n. 758/1965 è pacificamente applicabile ai dipendenti delle aziende ospedaliere, e che l'art. 26 della l. n. 610/1952 non è, invece, applicabile nel caso di specie. Ciò, in quanto il rapporto di lavoro che ha avuto inizio dopo il pensionamento degli appellanti è, pacificamente, il medesimo che gli stessi già svolgevano, richiamando la circolare INPS n. 58 del 1° aprile 2016, ai sensi della quale il "*pensionato …* che *… viene assunto dallo stesso o da un altro datore di lavoro può chiedere al termine dell'attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, a condizione che il nuovo servizio sia durato almeno un anno e che lo stesso non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro*".

Affermava la manifesta infondatezza della richiesta rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 758/1965.

Sosteneva che la domanda di restituzione dei contributi versati dal datore di lavoro, durante il periodo di re-impiego, non era oggetto dell'atto di appello e che, pertanto, sul punto si è formato giudicato.

5. All'udienza del 18 febbraio 2025, l'avvocato Cucina, in difesa degli appellanti, insisteva per l'accoglimento dei motivi di gravame. Il difensore dell'INPS, avvocato Giannico, si riportava alla memoria di costituzione, insistendo per l'integrale rigetto dell'appello.

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione**.**

Ritenuto in

DIRITTO

1. Con ricorso al giudice monocratico, i ricorrenti chiedevano, in via principale, che fosse accertato, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 610 del 1952, il diritto a conseguire una quota aggiuntiva di pensione in conseguenza della ricostituzione del rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera di Padova e che INPS venisse condannato ad adeguare la pensione in godimento mediante l' erogazione della quota aggiuntiva, tenendo conto della ulteriore contribuzione conseguente agli incrementi di retribuzione contrattuale per l'applicazione, con effetto retroattivo, del CCNL di comparto per il biennio economico 2016/2018, relativamente alla quota parte di periodo in cui erano ancora in servizio.

Con specifico riguardo a detta domanda proposta in via principale, gli appellanti formulano due motivi di impugnazione, entrambi riconducibili alla totale mancanza di trattazione, da parte del giudice

di prime cure, di detto motivo di ricorso:

1) violazione dell'art. 5, comma 1, c.g.c.: vizio di omessa motivazione sul punto in cui la sentenza, in dispositivo, rigetta "*tutte le domande proposte*";

2) violazione dell'art. 101, comma 3, c.g.c. e comunque del principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato relativamente alla domanda principale diretta all'accertamento del diritto all'adeguamento e/o a conseguire una quota aggiuntiva di pensione, correlata all'ulteriore contribuzione versata all'INPS in seguito al nuovo rapporto contributivo sorto in conseguenza della legittima ricostituzione del rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera di Padova, fondato su quanto disposto dall'art. 26 della l. n. 610/1952.

2. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.

Il principio della congruità della motivazione è previsto dall'art. 111, comma 6, Cost., ai sensi del quale "*Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati*". Nell'ambito della disciplina del processo che si celebra innanzi alla Corte dei conti, detto principio è ribadito nell'art. 5, comma 1, c.g.c., ai sensi del quale "*Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati*", nonché, con specifico riguardo agli atti decisori che assumono la forma della sentenza, dall'art. 39 comma 2, lett. d) del medesimo c.g.c., che disciplina il contenuto della sentenza prevedendo che debba contenere, fra l'altro, "*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare*", a

pena di nullità, e dall'art. 17 delle norme di attuazione (allegato 2 del c.g.c.), ai sensi del quale "*La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa*".

La pur doverosa sinteticità della motivazione, corollario del principio della ragionevole durata del processo, a sua volta collegato al principio del giusto processo (art. 111 Cost., art. 6 CEDU), deve coniugarsi con l'esigenza che le basilari ragioni su cui poggia qualunque genere di decisione giudiziale siano debitamente esplicitate, tanto per i profili di fatto che per i profili di diritto, rendendo percepibile l'architettura logica e giuridica del percorso argomentativo che sostiene le statuizioni conclusive, nella prospettiva sia della sua comprensibilità che della sua eventuale verificabilità in sede di impugnazione (cfr. Sez. II centrale d'appello, sent. 229 del 2024 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ritiene il Collegio che nel caso di specie sussistano i presupposti per poter ritenere fondato il vizio di omessa motivazione lamentato dagli appellanti.

Il giudice di prime cure, pur avendo espressamente statuito, nel dispositivo della sentenza gravata, il rigetto di "*tutte le domande proposte*", non ha, in realtà, minimamente esaminato la domanda formulata in via principale, la cui *causa petendi* è evidentemente costituita dall'applicabilità ai casi di specie della disposizione di cui

all'art. 26 della l. 24 maggio 1952, n. 610, non pronunciandosi sul diritto dei ricorrenti a conseguire una quota aggiuntiva di pensione in conseguenza della ricostituzione del rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera di Padova.

Il rigetto della domanda principale da parte del giudice di prime cure risulta, pertanto, carente di qualsiasi esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di rigetto dell'istanza a conseguire una quota aggiuntiva di pensione.

Invero, il giudice territoriale, anziché fornire una motivazione adeguata a rappresentare l'*iter* logico seguito per arrivare al rigetto della domanda principale, si è limitato ad esaminare la diversa questione dell'applicabilità o meno ai casi di specie della disposizione sul divieto di cumulo di pensione e stipendio, di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 758/1965, introdotta in via subordinata dai ricorrenti al fine di eccepire l'illegittimità costituzionale di detta normativa.

Pertanto, le argomentazioni della sentenza gravata sono tali da integrare un difetto assoluto di motivazione.

Conseguentemente la sentenza del giudice monocratico delle pensioni deve essere annullata e, avendo ad oggetto esclusivamente una questione di diritto, per la cui decisione non occorre effettuare alcun accertamento in fatto, essendosi convertito il vizio motivazionale in motivo di gravame, la decisione sulla medesima è senz'altro devoluta a questo Collegio del gravame.

3. La domanda diretta a far accertare il diritto dei ricorrenti a conseguire, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 610 del 1952, una quota

aggiuntiva di pensione in conseguenza della ricostituzione del rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera di Padova e condannare l'INPS all'adeguamento della pensione dei ricorrenti mediante erogazione della quota aggiuntiva, tenendo conto della ulteriore contribuzione conseguente agli incrementi di retribuzione contrattuale per l'applicazione, con effetto retroattivo, del CCNL di comparto per il biennio economico 2016/2018, relativamente alla quota parte di periodo in cui i ricorrenti erano ancora in servizio, è meritevole di accoglimento.

Il predetto articolo prevede che "*Nel caso di iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che continui o riprenda servizio assistito da iscrizione o da reiscrizione agli Istituti predetti, qualora l'iscritto stesso non si sia avvalso o non si avvalga della facoltà della ricongiunzione dei servizi di cui ai secondi commi degli artt. 63, R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, 62, L. 25 luglio 1941, numero 934, 57, L. 6 luglio 1939, numero 1035 , 69, L. 6 febbraio 1941, n. 176, e 55, R.D. 12 luglio 1934, n. 2312, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di un anno compiuto è utile ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione, pari all'importo della pensione teorica, calcolata con il sistema dei capitali accumulati, riferibile al predetto servizio, nonché agli eventuali servizi simultanei per i quali, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 25, non vi sia già stata valutazione in pensione.*"

Le conclusioni dell'INPS - pur condivisibili in punto di vigenza e di

applicabilità ai dipendenti delle aziende ospedaliere del divieto di cumulo di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 758/1965, cui potrebbe legittimamente conseguire da parte dell'Istituto previdenziale la ripetizione dei ratei della pensione percepiti dagli appellanti nel periodo di re-impiego - non colgono il segno con riguardo alla diversa problematica del riconoscimento di *una parte aggiuntiva di pensione* in conseguenza della ricostituzione del rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera, dal momento che la norma espressamente contempla anche la "*ripresa*" del servizio.

Infatti, esulano del tutto dall'ambito della presente decisione tutte le questioni connesse alla cumulabilità di pensione e retribuzione.

Inoltre, il tenore letterale delle disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 610/1952 è tale da non far apparire dirimente ai fini della sua applicabilità al caso *de quo*, la circostanza che il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio dopo il pensionamento degli appellanti, sia il medesimo che gli stessi già avevano in essere, considerato che la circolare INPS n. 58 del 1° aprile 2016, richiamata dall'Istituto, ha ad oggetto la diversa problematica *dell'applicazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18 della L. 335 del 1995, … in caso di lavoratori "nuovi iscritti" che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo,* e *… la disciplina delle conseguenti restituzioni e/o regolarizzazioni di differenze contributive*. In particolare, la previsione di cui alla richiamata circolare, secondo cui il *pensionato …* che *… viene assunto dallo stesso o da un altro datore di lavoro può chiedere al termine dell'attività lavorativa una quota*

aggiuntiva di pensione, a condizione che il nuovo servizio sia durato almeno un anno e che lo stesso non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro, appare espressamente riferita agli *istituti della riunione e della ricongiunzione d'ufficio dei servizi prestati*, non ricorrenti nel caso all'esame.

Dall'esame del fascicolo di causa emerge che gli odierni appellanti sono stati collocati in quiescenza per anzianità contributiva, in regime retributivo, e sono poi rientrati in servizio, presso la stessa Azienda Ospedaliera di Padova, con medesime mansioni e inquadramento, sottoscrivendo un nuovo contratto, che ha ricostituito il rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del CCNL Integrativo di comparto del 20 settembre 2001; che il ricostituito rapporto di lavoro è cessato – per raggiungimento dei limiti massimi di età - rispettivamente dal 10 settembre 2017 per OMISSIS e dal 1° gennaio 2018 per OMISSIS; che l'Azienda Ospedaliera ha comunicato all'INPS provinciale di Padova i Modelli PA04, corredati della lettera di richiesta di adeguamento della pensione corrispondente alla quota aggiuntiva correlata alla contribuzione per l'ulteriore periodo di ripresa del servizio (7 anni, 3 mesi e 10 gg. per OMISSIS e 9 anni e 12 gg. per OMISSIS), nonché i dati retributivi utili per l'adeguamento della medesima in conseguenza dell'applicazione degli effetti retroattivi del CCNL del Comparto Sanità 2016/2018.

Essendo incontestato in punto di fatto quindi che gli odierni appellanti, erano iscritti all'INPS (ex INPDAP), erano in servizio successivamente al 1° luglio 1950, hanno conseguito la pensione e successivamente

hanno ripreso servizio per un periodo superiore ad un anno, assistiti da reiscrizione al medesimo istituto previdenziale, e non si sono avvalsi della facoltà della ricongiunzione dei servizi, ne deriva che il periodo di servizio da loro reso a seguito della reiscrizione è utile, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 610 del 1952, ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione.

Per quanto concerne la richiesta che la quota aggiuntiva venga calcolata tenendo conto della ulteriore contribuzione conseguente agli incrementi di retribuzione contrattuale per l'applicazione, con effetto retroattivo, del CCNL di comparto per il biennio economico 2016/2018, relativamente alla quota parte di periodo in cui i ricorrenti erano ancora in servizio, occorre considerare che l'art. 77 "*Effetti dei nuovi stipendi*" di detto CCNL prevede che *gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente … sul trattamento di fine rapporto … sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto* e che *i benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto*.

Risultando in atti ed essendo incontestato in punto di fatto che gli appellanti sono cessati dal servizio rispettivamente dal 10 settembre 2017 OMISSIS e dal 1° gennaio 2018 OMISSIS, trovano applicazione al

caso *de quo* le richiamate previsioni del CCNL di comparto.

Per gli illustrati motivi la domanda principale diretta a far accertare il diritto dei ricorrenti a conseguire, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 610 del 1952, una quota aggiuntiva di pensione per il periodo ricompreso tra il rientro in servizio e la definitiva cessazione del rapporto di lavoro deve essere accolta, con conseguente condanna dell'INPS a provvedere all'adeguamento della pensione degli appellanti mediante erogazione della quota aggiuntiva, sulla base dei Mod. PA04 trasmessi dall'Azienda ospedaliera datrice di lavoro, tenendo conto della ulteriore contribuzione conseguente agli incrementi di retribuzione contrattuale per l'applicazione, con effetto retroattivo, del CCNL di comparto per il biennio economico 2016/2018, relativamente alla quota parte di periodo in cui i ricorrenti erano ancora in servizio.

4. Le spese per diritti ed onorari defensionali seguono la soccombenza e ne va disposta la liquidazione, in favore degli appellanti, nell'importo complessivo di euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali in misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, accoglie il primo motivo d'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto degli appellanti all'adeguamento della pensione mediante erogazione della quota aggiuntiva per il periodo ricompreso tra il rientro in servizio e la definitiva cessazione del rapporto di lavoro, tenendo conto della ulteriore contribuzione conseguente agli incrementi di

retribuzione contrattuale per l'applicazione, con effetto retroattivo, del CCNL di comparto per il biennio economico 2016/2018, relativamente alla quota parte di periodo in cui i ricorrenti erano ancora in servizio.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese per diritti ed onorari defensionali che sono liquidate nella misura complessiva di euro 5.000, oltre IVA, CPA e spese generali in misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Lucia d'Ambrosio **Dott.ssa Daniela Acanfora**

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 5 MARZO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il5 MARZO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 5 MARZO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco